

PROVINCIA DI LECCE SERVIZIO EDILIZIA E PATRIMONIO

AVVISO PUBBLICO CIG: Z4F31BD549

La Provincia di Lecce è proprietaria di un'area di pertinenza lungo la S.P. n. 366 (ex S.S. 611), all'altezza del ponte sulla foce dei laghi Alimini, che può essere adibita a parcheggio di veicoli, in tal modo mantenendo e gestendo uno spazio che altrimenti sarebbe naturalmente utilizzato come area per la sosta delle auto non regolamentata, soprattutto nel periodo estivo, creando presumibilmente disagi per il traffico e pericolo per la circolazione lungo la provinciale.

Visto che, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada), le aree di parcheggio costituiscono pertinenze di servizio della strada, da determinarsi in modo da non intralciare la circolazione o limitare la visibilità e nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 60-64 del D.P.R. n. 495/92 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada), potendo essere affidate a terzi la realizzazione delle opere e la gestione del servizio, e fatto salvo il parere favorevole del Servizio Strade, la Provincia di Lecce intende procedere alla concessione dal 1 luglio 2021 al 30 settembre 2021 della citata area di pertinenza lungo la S.P. 366, all'altezza del ponte sulla foce dei laghi Alimini.

Possono partecipare alla procedura di scelta del concessionario i soggetti costituiti da imprese singole, associate o che intendono associarsi, cooperative, in possesso dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. per le categorie pertinenti l'oggetto o analoga iscrizione che consenta l'attività di gestione dell'area a parcheggio e per i quali non sussistano le cause di esclusione previste dall'art.80 del D. Lgs. n.50/2016, mediante:

1) AUTODICHIARAZIONE di non aver commesso:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli <u>articoli 416, 416-bis del codice penale</u> ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto <u>articolo 416-bis</u> ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'<u>articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'<u>articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</u>, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;</u>

- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli <u>articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale</u> nonché all'<u>articolo 2635 del codice civile</u>;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli <u>articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale</u>, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'<u>articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109</u> e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- h) di non trovarsi nelle condizioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- *i)* di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, co. 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973 n.602

2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA del certificato del Casellario Giudiziale

Detta dichiarazione dovrà essere resa dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; da tutti i componenti se si tratta di s.n.c. o società di fatto, da tutti gli accomandatari se si tratta di s.a.s. e dagli amministratori muniti di rappresentanza, dal socio unico persona fisica o da entrambi i soci persone fisiche in caso di possesso al 50% del capitale sociale, ovvero dal socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci per ogni altro tipo di società o consorzio, nonché dai direttori tecnici quando siano persone diverse dalle predette.

In caso di omessa, mancante, incompleta, incorretta e/o falsa dichiarazione, l'Ente provvederà all'esclusione dalla procedura e alle conseguenti segnalazioni alle autorità di controllo.

3) <u>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA</u> del Certificato dei Carichi Pendenti.

Detta dichiarazione dovrà essere resa dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; da tutti i componenti se si tratta di s.n.c. o società di fatto, da tutti gli accomandatari se si tratta di s.a.s. e dagli amministratori muniti di rappresentanza, dal socio unico persona fisica o da entrambi i soci persone fisiche in caso di possesso al 50% del capitale sociale, ovvero dal socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci per ogni altro tipo di società o consorzio, nonché dai direttori tecnici quando siano persone diverse dalle predette.

- 4) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA del certificato di iscrizione all'Ufficio Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. competente dalla quale risulti l'indicazione della persona o delle persone autorizzate a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa;
- 5) **DICHIARAZIONE** attestante la composizione societaria ex D.P.C.M. 11/5/1991 n. 187 con indicazione delle quote societarie possedute, per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, per le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, per le società consortili per azioni o a responsabilità limitata;

<u>6) DICHIARAZIONE</u> con la quale l'impresa attesti:

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o procedimento in corso;
- la regolarità contributiva, alla data di partecipazione alla gara, nei confronti INPS ed INAIL e della Cassa Edile, qualora iscritta;
 - con riferimento alla eventuale iscrizione alla Cassa Edile, il codice ditta e la sede di competenza;
 - con riferimento alle posizioni INPS ed INAIL, il numero di matricola e la sede;
 - il CCNL applicato ai propri dipendenti;

<u>7) DICHIARAZIONE</u> con la quale l'impresa attesti:

- a) l'ottemperanza alla Legge 12/03/1999 n.68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) o la condizione di non assoggettabilità alla stessa;
- b) di non essersi avvalsa del piano individuale di emersione del lavoro sommerso di cui alla legge 22.11.2002 n. 266 o di averlo completato;
 - c) di impegnarsi a non chiedere nessun indennizzo nel caso l'Ente appaltante decidesse di non appaltare più i lavori in questione.

Il concorrente dovrà attestare il possesso dei requisiti di partecipazione e l'inesistenza delle cause di esclusione sopra riportate mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000. Al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

L'aggiudicazione della concessione avverrà in favore del concorrente che avrà presentato la migliore

offerta al rialzo rispetto all'importo del canone a base di gara fissato in euro 17.000,00 (Diciassettemila/00), fatto salvo il parere favorevole del Servizio Viabilità sul progetto presentato in sede di gara.

L'affidamento in concessione dell'area da destinare a parcheggio avverrà alle seguenti condizioni:

- 1. Il concessionario dovrà procedere alla delimitazione delle aree destinate al parcheggio a raso (secondo il progetto da allegare all'offerta), che dovranno essere ubicate fuori della carreggiata stradale e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico;
- 2. Il concessionario dovrà apporre la segnaletica verticale di preavviso e di indicazione prevista dal vigente Codice della Strada, sia lungo la strada provinciale che sull'area di parcheggio;
- **3.** Il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla pulizia dell'area interessata dal parcheggio per almeno due volte, mediante l'ausilio di idonei mezzi meccanici e successivo smaltimento delle erbacce nonché il mantenimento della pulizia generale dell'area;
- **4.** La segnaletica, le delimitazioni e tutte le opere eseguite dovranno essere mantenute in perfetta efficienza per tutta la durata della concessione;
- 5. Tutti i lavori devono essere eseguiti nel rispetto delle norme per la sicurezza del traffico e dei lavoratori, senza ostacolare il pubblico transito e la complessiva agibilità della strada, restando questa Provincia e il suo personale sollevati da qualsiasi responsabilità, civile e penale, per danni eventualmente causati a persone e/o cose in dipendenza della concessione, nonché per le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'attuazione della stessa;
- 6. Ogni opera intrapresa potrà essere sospesa con decorrenza immediata dal personale del Servizio Viabilità di questa Provincia per motivi di salvaguardia dell'incolumità pubblica o per accertato inadempimento delle prescrizioni o uso diverso da quello assentito nonché in tutti i casi di mancato rispetto del progetto assentito;
- 7. Il concessionario dovrà allestire e mantenere funzionali ed efficienti almeno n. 3 parcheggi per consentire la sosta gratuita alle persone invalide;
- **8.** *Il concessionario dovrà predisporre n. l parcheggio per la sosta degli autobus;*
- **9.** Il concessionario dovrà riservare uno spazio libero di n.2 posti auto, corrispondenza dello scivolo lungo il bagno Lucia, per il deposito dei cassonetti della nettezza urbana a servizio dei lidi circostanti:
- 10. Il concessionario dovrà predisporre un posto auto, con strisce gialle, riservato agli autoveicoli della ditta Case Alimini Otranto per il carico e lo scarico delle merci e per la durata massima di 20 minuti, nelle immediate vicinanze della sede della ditta, valido solo per i giorni feriali con esclusione delle domeniche e dei giorni festivi. Dovrà collocare, inoltre, un cartellone stradale

con la seguente dicitura: "Spazio riservato agli autoveicoli della ditta Case Alimini – Otranto per il carico e lo scarico delle merci, della durata massima di 20 minuti, valido solo per i giorni feriali con esclusione delle domeniche e dei giorni festivi in cui, invece, si dovrà pagare regolarmente secondo le tariffe in vigore";

- 11. Il parcheggio verrà utilizzato, in parte, per la sosta dei mezzi pubblici;
- **12.** *L'area in concessione dovrà essere adibita esclusivamente a parcheggio pubblico di veicoli;*
- 13. L'aggiudicatario dovrà impegnarsi a garantire la presenza del personale addetto tutti i giorni, compresi i festivi, con il seguente orario minimo: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00. I tempi di sosta sono i seguenti: dalle ore 8.00 alle ore 20.00; al di fuori degli orari suddetti, la sosta è libera e senza alcun corrispettivo;
- **14.** Le tariffe massime nella misura di €.1,00 quale tariffa per un'ora, € 7,00 quale tariffa giornaliera, € 5,00 quale tariffa oraria per gli autobus e € 30,00 quale tariffa giornaliera per gli autobus;
- **15.** Il concessionario dovrà provvedere al pilotaggio degli autoveicoli in uscita per Otranto restando espressamente responsabile di ogni aspetto di sicurezza stradale;
- 16. Qualora durante il periodo dell'affidamento occorresse apportare, per motivi di pubblico interesse, variazioni alla concessione, la Provincia ha facoltà di revocare o modificare l'affidamento in ogni tempo come pure di imporre nuove condizioni sempre che se ne ravvisi la necessità o la convenienza, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo al concessionario;
- 17. L'area è affidata fatti salvi i diritti dei terzi e senza pregiudizio degli stessi. Ogni autorizzazione per eventuali impianti aggiuntivi resta nelle esclusive competenze del concessionario escludendo ed esonerando l'Ente da qualsiasi responsabilità;
- 18. La sosta è consentita nelle aree con apposita segnaletica orizzontale e verticale a norma del Codice della Strada vigente, ad autovetture private, ai mezzi di trasporto anche a tre ruote e comunque ad altri tipi di automezzi che non superino le dimensioni di superficie assegnate ad ogni singolo posto;
- 19. Il concessionario è tenuto a riparare in ogni tempo tutti i danni derivanti dalle opere e dell'utilizzo degli spazi concessi;
- **20.** Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le prescrizioni di legge e regolamenti in vigore anche per quanto riguarda eventuali opere o depositi su strade e spazi pubblici;
- 21. Il concessionario è tenuto a versare alla Provincia in unica soluzione il canone di concessione entro 10 giorni lavorativi dall'aggiudicazione, tramite bonifico bancario presso Unicredit Banca Lecce codice IBAN: IT 32 S 0200816008000002631672, oppure tramite versamento sul conto

- corrente postale intestato a Provincia di Lecce n. 14554737 con causale "canone per concessione area parcheggio Alimini Otranto anno 2021";
- 22. In caso di inadempimento degli obblighi assunti con l'affidamento della concessione, il concessionario, oltre all'obbligo di ovviare nel termine stabilito all'infrazione contestata, sarà passibile di multe disciplinari da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 in funzione della natura dell'infrazione. L'applicazione della multa deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, alla quale il concessionario ha facoltà di presentare controdeduzioni. L'ammontare della multa deve essere corrisposto alla Provincia entro 30 giorni dalla data di notifica al concessionario, pena la revoca dell'affidamento;
- 23. A garanzia dell'adempimento delle condizioni e prescrizioni della concessione, l'aggiudicatario dovrà versare, a titolo di cauzione, la somma di € 5.000,00 all'Economo della Provincia di Lecce, contestualmente alla consegna del servizio. E'ammessa la garanzia mediante polizza fideiussoria di primaria compagnia, a garanzia dell'adempimento;
- **24.** Nel caso di violazione delle prescrizioni di cui ai punti 4, 6, 11, 17 e 18, ad insindacabile giudizio della Provincia si procederà all'incameramento della cauzione e all' immediata revoca dell'affidamento, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni causati all'Ente ulteriori rispetto alla copertura assicurativa;
- **25.** *E'assolutamente vietato cedere a terzi, anche parzialmente, la concessione;*
- **26.** Tutte le spese relative, connesse e conseguenti alla concessione, nessuna esclusa o eccettuata, sono a carico del concessionario.

Si invita, pertanto, chiunque sia interessato alla presente proposta, a far pervenire la propria offerta alla Provincia di Lecce secondo le modalità di seguito indicate:

- A. Il plico contenente la documentazione di gara, a pena di esclusione, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà recare all'esterno l'indicazione del mittente, completa di indirizzo, e la dicitura "NON APRIRE: CONTIENE OFFERTA PER LA CONCESSIONE DELL'AREA LUNGO LA S.P. 366 DA ADIBIRE PARCHEGGIO".
- **B.** Il plico dovrà pervenire, tramite servizio postale, agenzie di recapito o recapitato a mano, entro le ore 12,00 del 8 giugno 2021 all'Ufficio Protocollo della Provincia, via Umberto I°, 13 73100 Lecce. Le offerte pervenute in ritardo non saranno accettate. Farà fede il timbro, con data e ora, dell'ufficio protocollo della Provincia.
- C. Il plico dovrà contenere al suo interno, <u>a pena di esclusione dalla gara</u>, la seguente documentazione:

- a. domanda di partecipazione, contenente l'indicazione dei dati identificativi del partecipante (inderogabilmente: sede legale, codice fiscale e/o partita IVA, numero di telefono e di telefax) debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale. La mancata sottoscrizione da parte delle persone sopra indicate comporterà l'esclusione dalla gara. In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore speciale, oltre al documento di riconoscimento del sottoscrittore, è necessario allegare l'originale della relativa procura notarile ovvero copia autentica della stessa;
- **b.** *dichiarazione*, resa ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000, con allegata una copia del documento d'identità, attestante il possesso dei requisiti, l'insussistenza delle cause di esclusione, nonché la conoscenza e l'accettazione integrale delle condizioni della concessione, il tutto secondo quanto previsto dal presente avviso;
- **c. dichiarazione** di aver effettuato apposito sopralluogo sulle aree oggetto dell'affidamento;
- **d.** *progetto* di delimitazione dell'area completo di relazione descrittiva dei materiali;
- **e.** Copia del presente disciplinare debitamente sottoscritto in segno di preliminare accettazione delle condizioni ivi contenute;
- l'oggetto della gara, l'indicazione del mittente e la dicitura "offerta economica". La busta dovrà contenere l'offerta economica espressa in cifre e in lettere indicante l'importo offerto quale canone unico da riconoscere in favore della Provincia di Lecce, in rialzo rispetto alla base minima proposta, pari ad Euro 17.000,00 (Diciassettemila/00). In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella più vantaggiosa per la Provincia. L'offerta economica, pena l'esclusione dalla gara, deve essere datata e firmata dal titolare della impresa concorrente con allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore. Non sono ammesse, pena l'esclusione dalla gara, offerte alla pari o in ribasso rispetto alla base minima proposta, offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.

Ai sensi del comma 10 dell'art.95 del D.Lgs. 50/2016, nell'offerta economica l'impresa concorrente deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'apertura delle buste contenenti le offerte avverrà il giorno **9 giugno 2020 alle ore 10,00** presso gli uffici del Servizio Edilizia e Patrimonio (piano 6° Palazzo dell'ex Provveditorato agli Studi) in via Cicolella - Lecce.

L'aggiudicazione sarà effettuata in favore del concorrente che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa.

La Provincia si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida.

La mancata indicazione separata dei costi della manodopera, ai sensi del comma 10 dell'art.95 del D.Lgs. 50/2016, nell'offerta economica presentata, comporta l'esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio.

La Provincia si riserva, prima di procedere all'aggiudicazione, di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte e comunque di non procedere alla aggiudicazione per motivi di interesse pubblico. Il presente avviso verrà reso pubblico mediante pubblicazione nell'albo pretorio on line della Provincia per gg. 15 consecutivi, nonché sul sito internet.

In caso di aggiudicazione si procederà alla sottoscrizione di idonea convenzione per l'utilizzo delle aree concesse.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi a: Provincia di Lecce – Servizio Edilizia e Patrimonio Via Cicolella - 73100 Lecce Ing. Francesco NEGRO Tel e fax 0832-683056 e-mail:fnegro@provincia.le.it

Lecce, lì 14/05/2021

IL DIRIGENTE Ing. F. Dario Corsini